

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale



Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento
del Territorio Metropolitan
Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante”
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi
e Forniture”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma



Comune di Bracciano
Area Urbanistica e Ambiente
Piazza IV Novembre 6
00062 Bracciano (Rm)

PROCEDURA APERTA

**CODICE GARA
PA VESF23/17/SUA**

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

OGGETTO: Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di Igiene Urbana nel Comune di Bracciano (RM).

CUP: I29I18000000004 CIG: 7330757C0A

FAQ

Stima del costo della manodopera ai sensi dell'art. 23, co.16 del D. Lgs. 50/2016 e clausola sociale ex art. 50 del citato Decreto.

Con riferimento ai quesiti pervenuti alla Stazione Unica Appaltante relativamente allo scostamento tra l'importo del costo della manodopera stimato, in sede di progettazione del servizio da appaltare in € 1.579.275,00, ed il costo annuo del personale impiegato nell'erogazione del servizio dall'appaltatore uscente (in capo al quale è stata emessa sentenza di fallimento), si evidenzia, ai fini di una corretta interpretazione della portata della clausola sociale, quanto segue.

La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato afferma che “la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e che i lavoratori,

che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Cons. Stato, III, n. 1255/2016; n. 5598/2015; vedi anche, IV, n. 2433/2016)".

La clausola sociale dell'obbligo di continuità nell'assunzione pertanto, è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nel senso che l'appaltatore subentrante «deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante» mentre «i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali» (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5725).

La clausola sociale la quale prevede, secondo numerose disposizioni, «l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto», perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall'impresa uscente nell'esecuzione dell'appalto, è costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con l'organigramma dell'appaltatore subentrante e con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta, di quella libertà di impresa pure tutelata dall'art. 41 Cost.» (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5598).

Il principio guida è, quindi, che la clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali non si trasformi, da elemento afferente all'esecuzione dell'appalto, in un elemento tendenzialmente preclusivo della partecipazione.

D'altronde, la formulazione dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016 prescrivendo che “i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, comporta un richiamo, indiretto, al principio di proporzionalità per cui l'aggiudicatario deve essere non di meno messo nelle condizioni di poter garantire l'applicazione del pertinente C.C.N.L.

In relazione a quanto sopra evidenziato, la scrivente Centrale di Committenza, nell'auspicare un tempestivo quanto opportuno avvio di un tavolo di confronto sul tema tra le parti interessate, non può, con riferimento alla procedura di gara, che confermare la stima (ivi compreso il costo della manodopera determinato ai sensi del citato art. 23, co.16) risultante dal Quadro economico del servizio in appalto, come progettato e trasmesso dal Comune di Bracciano, dovendosi conseguentemente contemperare, alla luce di tale valorizzazione, gli obblighi nascenti dalle previsioni in tema di clausola sociale.

Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 2
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”
(Dott. Luigi Maria Leli)